

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

Articolo	Contenuto norma ed analisi di impatto
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Disposizioni generali in materia di semplificazioni</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>Modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi</p>	<p><b>Contenuto</b> - Modifica all'art. 2 della l. n. 241/90 in materia di conclusione del procedimento amministrativo.</p> <p>Si prevede che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento rispetto ai termini previsti oltre a costituire elemento di valutazione della performance del dirigente, comporti una responsabilità disciplinare e contabile del dirigente.</p> <p>In tutte le amministrazioni viene individuato, tra le figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia al quale il privato o le imprese si possono rivolgere. Nel caso sia decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'impresa potrà rivolgersi al dirigente individuato affinché il procedimento venga concluso entro la meta' del termine previsto originariamente.</p> <p>Nei procedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge e quello effettivamente impiegato. Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari ed in materia di giochi.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> – La valutazione è positiva. Bisogna evidenziare che la norma non si applica ai procedimenti sottoposti a SCIA.</p> <p>La norma e' immediatamente operativa anche se bisognerà monitorarne l'attuazione da parte delle diverse amministrazioni.</p>
	<p><b>Contenuto</b> – Modifica dell'art. 19 della l. n. 241/90 in materia di SCIA.</p> <p>La norma prevede che la segnalazione certificato di</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

<p style="text-align: center;">Art. 2 Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA</p>	<p>inizio attività (SCIA) debba essere sempre corredata dalle attestazioni e dalle asseverazioni dei tecnici abilitati, se ciò è espressamente previsto dalla normativa vigente. Si intende, in tal modo, evitare il rischio che la Scia possa comportare un aggravio del procedimento, ovvero produrre sempre – anche in assenza di una specifica normativa di settore – le certificazioni, le attestazioni e le asseverazioni.</p> <p>Sul punto il Ministero della Semplificazione, su richiesta di Confartigianato, aveva espresso a novembre 2011 un parere che già escludeva tale ipotesi di aggravio del procedimento (pur lamentato da alcune Associazioni territoriali).</p> <p>L’articolo riprende, inoltre, una proposta di emendamento avanzata da Confartigianato, mirata proprio a chiarire che la documentazione allegata alla SCIA deve essere <u>solo</u> quella prevista dalla legislazione di settore, senza alcuna aggiunta.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> – La valutazione è senz’alto positiva in quanto fornisce valore di legge al parere già espresso dal Ministero.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell’impatto della regolamentazione - VIR</p>	<p><b>Contenuto</b> – Sostituzione del comma 2 dell’art. 8 della l. n. 180/11 in materia di riduzione degli oneri amministrativi con particolare riferimento al principio del “<b>one in one out</b>”.</p> <p>Si prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono al Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente</p> <p>Sulla base delle relazioni il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori, una relazione che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione.</p> <p><b>Quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo adotta regolamenti per la riduzione di oneri, entro 90 giorni e previo coinvolgimento delle associazioni</b> e nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p>a) proporzionalità; b) eliminazione degli adempimenti non necessari; c) utilizzo delle autocertificazioni e delle attestazioni e</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p>delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità dell’Agenzia delle imprese ; d) informatizzazione; e) coordinamento delle attività di controllo. Tali regolamenti sono finalizzati alla riduzione degli adempimenti imposti da leggi statali. Sono escluse dall’ambito di applicazione gli atti normativi in materia tributaria, creditizia, di giochi e lotterie.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La norma è condivisibile in quanto introduce una disciplina più stringente di quella prevista dall’attuale formulazione dello “Statuto delle imprese” per il mantenimento dell’invarianza degli oneri sulle imprese (in applicazione del principio del “one in one out”). Positivo, inoltre, è il previsto coinvolgimento degli stakeholders nella stesura della relazione annuale e nell’adozione dei regolamenti di riduzione degli oneri. La norma non ha un impatto immediato sulle imprese.</p>
<p><b>CAPO II</b> <b>Semplificazioni per i cittadini</b></p>	
<p>Art. 4 Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici</p>	<p><b>Contenuto</b> –La disposizione prevede che le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici fiscali relativi alle auto per persone con disabilità possano essere sostituite dal verbale della Commissione medica integrata</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La norma non impatta sull’attività d’impresa</p>
<p>Art. 5 Cambio di residenza in tempo reale</p>	<p><b>Contenuto</b> – Le dichiarazioni anagrafiche relative al cambio di residenza, costituzione di una nuova famiglia o mutamenti nella composizione, cambiamento di abitazione vanno comunicate entro 20 giorni davanti ad un ufficiale dell’anagrafe, ovvero inviate per fax o in via telematica.. Sono registrate due giorni dopo la presentazione della dichiarazione. Tali disposizioni entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in GU</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> – La norma non impatta sull’attività d’impresa</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

<p>Art. 6 Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni</p>	<p><b>Contenuto</b> – Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà essere adottato un provvedimento che disciplinerà l’obbligo in base al quale le comunicazioni e le trasmissioni tra Comuni di atti e documenti potranno avvenire solo per via telematica. In questo obbligo rientrano anche le Comunicazioni tra questure e Comuni e tra notai e Comuni.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> – La norma non impatta direttamente sull’attività d’impresa</p>
<p>Art. 7 Disposizioni in materia di scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento</p>	<p><b>Contenuto</b> – I documenti di identità e di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con la data di scadenza fissata al giorno di nascita del titolare, ovvero con il differimento della scadenza alla data di compleanno del titolare immediatamente successiva. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai dipendenti hanno durata decennale</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> – La norma non impatta sull’attività d’impresa</p>
<p>Art. 8 Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l’esame di Avvocato</p>	<p><b>Contenuto</b> – Tutte le domande per i concorsi pubblici saranno inviate online a partire da quelli banditi dopo il 29 giugno 2012. In assenza di regole comunitarie precise, all’equiparazione dei titoli di studio, professionali, accademici e di servizio, provvederà la Funzione pubblica con un suo provvedimento</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> – La norma non impatta sull’attività d’impresa</p>
<p>Art. 9 Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici</p>	<p><b>Contenuto</b> – La norma prevede l’unificazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti termici previste dalle norme sul rendimento energetico e sulla tutela dell’ambiente, secondo un nuovo modello di dichiarazione unica da conservare, assieme alla documentazione allegata, presso la sede dell’interessato (proprietario o responsabile dell’impianto) e da esibire a richiesta dell’Amministrazione per i relativi controlli</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> –La valutazione è positiva in quanto la norma è mirata a superare le sovrapposizioni e le duplicazioni di adempimenti previsti dalle norme vigenti. La disposizione riprende,</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	rielaborandole, le richieste di Confartigianato fatte proprie da Rete Imprese Italia.
Art. 10 Parcheggi pertinenziali	<p><b>Contenuto –</b> La disposizione prevede che i box ed i posti auto realizzati negli edifici esistenti potranno essere venduti anche separatamente dall’appartamento di cui sono pertinenza</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> La norma non impatta sull’attività d’impresa</p>
Art.11 Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocità	<p><b>Contenuto –</b> Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo Codice della Strada) sono apportate, tra le altre, le seguenti modificazioni: - si prevede che l’accertamento dei requisiti psichici e fisici sia effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali;- si prevede che i divieti di circolazione ai mezzi pesanti a cavallo di esodi e weekend: sarà possibile stabilire giorni diversi qualora le previsioni di traffico lo rendano opportuno valutando anche le ragioni delle imprese. Si dovrà tenere conto non solo della sicurezza ma anche dell’effetto economico dei divieti (comma 5); - la semplificazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore su strada, attraverso l’eliminazione dell’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione, preliminare all’esame di idoneità professionale, per coloro che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado e per coloro che hanno diretto per dieci anni in maniera continuativa l’attività in una o più imprese di autotrasporto (comma 6); - Si prevede che, a decorrere dal 2012, il certificato che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti (bollino blu) venga prodotto contestualmente alla revisione (per le autovetture entro i primi 4 anni e poi nei seguenti due) (comma 8);si prevede che i tachigrafi vengano controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi (comma 9).</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La valutazione delle disposizioni è positiva ma si è in attesa di specifica valutazione da parte delle categorie interessate</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Semplificazioni per le imprese</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b> <b>Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12 Semplificazione procedimentale per l'esercizio delle attività economiche</p>	<p><b>Contenuto</b> – Le Regioni, le CCIAA, i Comuni e <b>le Agenzie per le imprese ove costituite</b>, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni per attivare percorsi sperimentali di semplificazione per l'attività di impresa, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze.</p> <p>Il Governo, tenendo conto della sperimentazione, entro il 31 dicembre 2012, adotta uno o più regolamenti al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo specifici criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative - anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati anche con modalità asincrona;</li> <li>b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti dei SUAP, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere; Regioni e Portale Impresainungiorno, in modo che sia possibile conoscere oneri, prescrizioni e vantaggi di ogni intervento;</li> <li>c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.</li> </ul>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p>Si prevede, inoltre, (comma 4) il raccordo di tali nuove disposizioni con la normativa contenuta nel decreto 1 del 2012 (decreto Cresci-Italia) stabilendo che con i regolamenti di cui all’art. 1 comma 3 di tale DL sono individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione di inizio attività (SCIA) con asseverazioni o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.</p> <p>Le Regioni disciplinano la materia e promuovono accordi sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali.</p> <p>Non sono oggetto di tali semplificazioni i servizi finanziari, i procedimenti tributari ed in materia di giochi pubblici.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La norma è condivisibile in quanto introduce la possibilità di derogare – in via sperimentale e in ambiti definiti – alle norme che oggi rendono eccessivamente difficoltoso l’esercizio dell’attività di impresa.</p> <p>Sulla base dei risultati di tale sperimentazione il Governo dovrà individuare norme di semplificazione “a regime”.</p> <p>Da valutare positivamente il riconoscimento delle Agenzie per le imprese tra i soggetti che possono agire in deroga in via sperimentale.</p> <p>La norma non ha un impatto immediato sulle imprese.</p>
<p>Art. 13 Modifiche al T.U.L.P.S.</p>	<p><b>Contenuto</b> – Vengono introdotte diverse semplificazioni/soppressioni nel regime autorizzatorio previsto dal T.U.L.P.S., tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la durata delle autorizzazioni di polizia passa da uno a tre anni;</li> <li>- la licenza di vendita di esplosivi durerà due anni dalla data del rilascio (prima scadevano ogni 31 dicembre);</li> <li>- non sarà più necessaria la licenza per il consumo di alcolici nei circoli privati.</li> </ul> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La valutazione è positiva.</p>
	<p><b>Contenuto</b> – La norma è finalizzata a razionalizzare le attività di controllo che le varie amministrazioni pubbliche – a livello centrale e locale – svolgono sulle</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

<p>Art. 14 Semplificazioni dei controlli sulle imprese</p>	<p>imprese. L’operatività di questa semplificazione è demandata all’emanazione di una serie di decreti. Si prevede che la disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole sia ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità alla effettiva tutela del rischio e del coordinamento dell’azione svolta dalle diverse amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito <a href="http://www.impresainungiorno.it">www.impresainungiorno.it</a> la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività. Il Governo è autorizzato ad emanare, anche sulla base della misurazione degli oneri amministrativi, uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli in base a principi specifici. Si prevede che anche le Regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi previsti per il Governo. La norma specifica, infine, che in materia fiscale e finanziaria continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La valutazione è positiva in quanto la norma comporta una riforma organica del sistema dei controlli sulle imprese rispetto alle disposizioni analitiche ma alquanto frammentarie, già emanate ai sensi del DL n. 70/2011 e del DL n. 201/2011. Sarà tuttavia necessario svolgere un ruolo proattivo nella fase di attuazione regolamentare (è peraltro previsto il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali) al fine di rispondere pienamente ai principi individuati (proporzionalità, coordinamento e programmazione dei controlli al fine di evitare duplicazioni e recare il minor intralcio possibile al normale esercizio dell’attività di impresa etc.)</p>
<p><b>Sezione II</b> <b>Semplificazioni in materia di lavoro</b></p>	
<p>Art. 15</p>	<p><b>Contenuto</b> – La norma prevede l’attribuzione delle competenze in materia di astensione anticipata dal</p>



**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

<p>Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza</p>	<p>lavoro delle lavoratrici in gravidanza alla Direzione Territoriale del Lavoro ed alla ASL invece del Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro.</p>
<p>Art. 16 Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali e del controllo e della fruizione di prestazioni sociali agevolate , per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale</p>	<p><b>Contenuto</b> – La norma prevede la semplificazione e la razionalizzazione dello scambio di dati tra amministrazioni in modo da migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali degli enti erogatori di interventi e servizi sociali mediante convergenza di tutte le informazioni possedute dall’Inps. Si prevede, inoltre, che al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, a decorrere dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti e tutti i versamenti delle somme dovute a qualsiasi titolo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sono effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria. Il comma 8, stabilisce che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS e l’INAIL, sono individuati criteri di valutazione dell’efficienza e della qualità dei servizi svolti dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in favore dell’utenza, ai fini della predisposizione di una apposita relazione annuale, approvata con determinazione dei Presidenti degli Istituti medesimi, delle cui risultanze il Ministero tiene conto in sede di erogazione del finanziamento.</p>
<p>Art. 17 Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE</p>	<p><b>Contenuto</b> – La comunicazione obbligatoria telematica di costituzione del rapporto di lavoro vale anche per comunicare la sottoscrizione del contratto di soggiorno e lavoro valido per l’assunzione dello straniero. E’ introdotto il silenzio assenso per l’assunzione di stranieri stagionali. Tale semplificazione vale per gli stranieri che sono già stati autorizzati e regolarmente occupati l’anno prima, presso la stessa azienda. E’ semplificata la procedura relativa al permesso di pluriennale per lavoro stagionale..</p>
<p>Art. 18 Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio</p>	<p><b>Contenuto</b> - Viene estesa al settore dei pubblici esercizi la possibilità di integrare la comunicazione di assunzione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, sempre che il datore di lavoro non sia in possesso di uno o più dati anagrafici del lavoratore, purché dalla comunicazione</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p>preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. (Comma 1).</p> <p>Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è abolito l'obbligo di comunicare l'avvenuta assunzione diretta di lavoratori destinati a servizi di durata non superiore a tre giorni. Dell'avvenuta assunzione non deve più essere data comunicazione al centro per l'impiego. (Comma 2).</p>
<p>Art. 19 Semplificazione in materia di libro unico del lavoro</p>	<p><b>Contenuto</b> - La disposizione prevede modifiche all'impianto sanzionatorio del LUL. L'omessa registrazione, da cui discendono differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, deve riferirsi alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun dato mancante e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati sul libro unico del lavoro che il datore di lavoro deve tenere.</p>
<p><b>SEZIONE III</b> <b>Semplificazioni in materia di appalti pubblici</b></p>	
<p>Art. 20 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82</p>	<p><b>Contenuto</b> - L'articolo introduce numerose modifiche al Codice degli Appalti, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'istituzione di una nuova Banca Dati Nazionale dei contratti e dei lavori pubblici, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, al fine di ridurre gli oneri informativi relativi alle comunicazioni effettuate dalle imprese in caso di partecipazione a gare di appalto (comma 1, lett.a) a partire dal 1° gennaio 2013.</li> <li>- La Banca Dati sarà gestita dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici che già sovrintende il casellario delle imprese appaltatrici). In tale Banca Dati confluiranno i dati sui requisiti di moralità, economici, tecnici ed organizzativi delle imprese. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari attingeranno dalla Banca Dati per le verifiche, facendo risparmiare tempo ai concorrenti ed evitando loro di esibire documenti a conferma delle autocertificazioni.</li> <li>- L'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i</li> </ul>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p>termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viene graduata la sanzione dell’esclusione dal mercato degli appalti r subappalti per chi presenta false dichiarazioni in gara. Oggi scatta in modo automatico l’espulsione per qualsiasi infrazione, anche minore, per un anno. Con tale disposizione sarà l’Autorità dei Contratti pubblici a decidere, caso per caso, il periodo di stop fino ad un massimo di un anno.</li> <li>- Si regolamenta nel dettaglio la procedura per affidare il restauro dei beni culturali a carico di sponsor. L’obbligo di gara scatta dai 40.000 euro in su. In tal senso si possono ricercare due profili: il mero finanziatore (sponsorizzazione pura); oppure un soggetto in grado di finanziare ma anche di progettare e realizzare i lavori. In ogni caso gli interventi devono essere affidati ad imprese qualificate;</li> <li>- Sono definiti i contenuti minimi del certificato che attesta i lavori svolti all’estero dalle imprese italiane. Sul documento, che può essere compilato da un tecnico di fiducia, dall’ambasciata o dal Ministero degli Esteri, vanno indicati i lavori eseguiti, la quota di subappalto, le categorie interessate ed il buon esito.</li> </ul> <p>La disposizione, maturata in sede MOA, era già contenuta nel DDL anticorruzione. Il risparmio stimato per le PMI è di circa 140 mln. di euro.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione –</b> La valutazione è positiva. La norma, maturata nell’ambito della misurazione degli oneri amministrativi in materia di appalti, era già contenuta nel DDL anticorruzione. Si evidenzia tuttavia, che gli effetti sulle imprese sono rimandati al 1° gennaio 2013.</p> <p><b>Da inserire valutazione di impatto da parte della categoria.</b></p>
	<p><b>Contenuto</b> – La norma modifica l’art. 29 del d.lgs. n. 276/03 , e riguarda gli affidamenti privati tra impresa committente e impresa appaltatrice. Viene introdotta la</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

<p>Art. 21 Responsabilità solidale negli appalti</p>	<p>responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore in relazione alla corresponsione dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dei lavoratori. Il committente non risponde, invece, in solido delle sanzioni civili comminate all'appaltatore per questi mancati pagamenti.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La norma, in realtà, introduce una misura di tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le imprese, la valutazione diverge a seconda della posizione in cui si viene a trovare il committente imprenditore, l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore. In attesa di valutazione da parte delle categorie interessate.</p>
<p>Art. 22 Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali</p>	<p><b>Contenuto</b> – Sono state modificate alcune norme contenute nel Salvalitalia (DL 201/2011 art. 41, comma 4) L'obbligo da parte del Cipe di formalizzare e trasmettere le delibere entro 30 giorni al PdCM per la firma viene esteso alle sole delibere riguardanti “progetti di opere pubbliche” a tutte le decisioni in materia di “progetti e programmi di intervento pubblico”</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b></p>
<p><b>SEZIONE IV</b> <b>Semplificazione in materia ambientale</b></p>	
<p>Art. 23 Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese</p>	<p><b>Contenuto</b> – L'articolo introduce procedure semplificare per le autorizzazioni ambientali delle PMI. Entro sei mesi un regolamento disciplinerà l'autorizzazione unica ambientale. Tale proposta di semplificazione è contenuta nel documento Rete Imprese Italia inviato al Ministero P.A. il 29 settembre 2011.</p> <p>L'articolo prevede, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, che il Governo emani un Regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi in base ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;</p> <p>b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico soggetto;</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p>c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.</p> <p>Il regolamento è emanato <b>entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto</b> e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono individuate le norme anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.</p> <p>Il risparmio stimata dal Tavolo MOA è di circa un mairdo e trecento milioni di euro</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La valutazione di impatto è positiva. Tuttavia sarà necessario monitorarne l'attuazione ovvero verificare il reale risparmio per le imprese</p>
<p>Art. 24 Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>	<p><b>Contenuto</b> – L'articolo apporta alcune modifiche al Codice Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152), identificando esattamente l'autorità competente alla concessione di specifiche autorizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali è rilasciata dalla Regione (che diventa l'unica autorità competente), fatti salvi per gli interventi in aree protette (lett. d) 1) e 2));</li> <li>- le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli esausti (lett. e));</li> <li>- i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di provvedere alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso e comunicano l'ammontare del contributo, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente, se necessario,</li> </ul>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p>richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno (lett. f);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e delle riduzione delle emissioni in atmosfera venga adottato con il convertito di vari Ministeri (lett. h).</li> </ul>
<p><b>Sezione V</b> <b>Semplificazioni in materia di agricoltura</b></p>	
<p>Art. 25 Misure di semplificazione per le imprese agricole</p>	<p><b>Contenuto</b> – Si prevedono semplificazioni delle operazioni relative all'erogazione di aiuti e contributi dell'UE per le imprese del settore agricolo, consentendo economie e minori oneri per le aziende interessate. Il fascicolo aziendale elettronico (che contiene tutti i dati relativi all'impresa) i base al quale l'Agea eroga gli aiuti agli agricoltori, diventa l'unica fonte di dati per tutte le amministrazioni pubbliche.</p>
<p>Art. 26 Definizione di bosco e di arboricoltura da legno</p>	<p><b>Contenuto</b> – Vengono assimilata agli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno le formazioni forestali artificiali realizzate su terreni agricoli con i contributi per i piani di sviluppo rurale.</p>
<p>Art. 27 Esercizio dell'attività di vendita diretta</p>	<p><b>Contenuto</b> – Per vendere i prodotti direttamente, l'agricoltore dovrà soltanto comunicare al Comune dove ha sede l'azienda di produzione, l'inizio della commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo procedimento era precedentemente riservato solo alla vendita in azienda o in aree all'aperto.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione - Da valutare con la categoria dell'Alimentazione</b></p>
<p>Art. 28 Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo</p>	<p><b>Contenuto</b> – La norma prevede di non considerare trasporto la movimentazione di rifiuti tra fonsi della medesima azienda agricola la cui distanza non sia superiore a 10 km e sia destinata al raggiungimento del deposito temporaneo.</p>
<p>Art. 29</p>	<p><b>Contenuto</b> – Per accelerare il processo di conversione del settore bieticolo-saccarifero, i progetti acquisiscono carattere di rilevanza nazionale anche ai fini della</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero	definizione e del perfezionamento delle autorizzazioni. Il Comitato interministeriale entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto dispone le norme per garantire l'esecutività dei progetti.
Sezione VI Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca	
Art. 30 Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale	<p><b>Contenuto</b> – Si prevedono alcune semplificazioni, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la creazione di un soggetto unico rappresentante di tutte le imprese e gli enti interessati dal progetto di ricerca (capofila dei proponenti);</li> <li>- la valorizzazione, attraverso l'ammissione tra le voci di spesa – dei costi relativi alle attività di disseminazione dei risultati ottenuti e quelli resesi necessarie per il coordinamento generale del progetto;</li> <li>- l'eliminazione della valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici e del parere per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'UE;</li> </ul> <p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto non regolamentare stabilirà le modalità di applicazione delle misure previste.</p>
Art. 31 Misure di semplificazione in materia di ricerca di base	<p><b>Contenuto</b> – La disposizione prevede che il controllo sui progetti di ricerca di base divenga più snello essendo eseguito solo al termine e non più all'inizio. E' stabilita la destinazione del 10% del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni.</p>
Art. 32 Misure di semplificazioni delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca	<p><b>Contenuto</b> – Sono previste misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca, in particolare attraverso la rimodulazione delle modalità di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.</p>
Art. 33 Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca	<p><b>Contenuto</b> – I ricercatori dipendenti di enti pubblici di ricerca e università che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolgano le attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, saranno collocati</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p>in aspettativa senza assegni su richiesta</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La disposizione non ha un impatto sulle nostre imprese</p>
<p><b>Sezioni VII</b> <b>Altre disposizioni di semplificazione</b></p>	
<p>Art. 34 Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici</p>	<p><b>Contenuto</b> – La norma stabilisce che l’abilitazione all’esercizio dell’attività di installazione di impianti prevista dal DM n. 37/08 concerne tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso. La precisazione prevista dalla nuova disposizione non introduce una novità sostanziale ma si limita a chiarire in modo oggettivo la sfera di applicazione della disciplina vigente in materia.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione.</b> La formulazione adottata desta notevole perplessità in quanto non affronta i gravi problemi provocati dalla mancanza di apposite norme transitorie nello stesso DM n. 37/08 e non risolve l’esigenza di riconoscere l’abilitazione alle imprese già operanti nel settore evitando gli adempimenti e gli oneri burocratici imposti dalle Camere di Commercio ai fini dell’aggiornamento dello stato di iscrizione al Registro delle imprese ed all’Albo delle imprese artigiane.</p> <p>La questione è stata già rappresentata nel documento per il Ministro Passera di Dicembre 2011.</p> <p>Il Presidente di Unioncamere ha risposto ad una sollecitazione effettuata da Confartigianato Impianti (unitamente a Cna e Assisital) in data 28 ottobre 2011, in cui si recepiscono, sostanzialmente, le osservazioni circa l’opportunità di riconoscere alle imprese già operanti sotto il vigore della precedente legge n. 46/’90, l’abilitazione prevista dal DM 37/08, automaticamente e senza ulteriori passaggi burocratici. L’Unioncamere si rende disponibile ad effettuare un’azione condivisa con gli operatori del settore destinata a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per le imprese medesime.</p> <p>Confartigianato Impianti (unitamente a Cna e Assisital) in data 24 gennaio 2012 ha effettuato un ulteriore intervento sul Capo Ufficio Legislativo del MiSE, Cons.</p>



**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p>Sestini, rappresentando le esigenze della Categoria.</p> <p><b>Proposta di Modifica</b> – Al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, è aggiunto il seguente articolo:</p> <p>Articolo 17 (Disposizioni transitorie)</p> <p>1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all' articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che l'imprenditore o il legale rappresentante, ovvero un addetto inserito stabilmente nell'impresa da proporre in veste di responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla predetta legge n. 46 del 1990.</p> <p>2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.</p> <p>3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dai</p>
--	--

DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p>commi 1 e 2, spetta d’ufficio alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato l’accertamento dell’attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate ed il conseguente aggiornamento dello stato di iscrizione senza applicazione di diritti di segreteria né versamento di tasse di concessione. Nei certificati e negli atti camerali viene riportata la dizione “impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37”.</p> <p><b>Motivazione</b> - Promozione settore Installazione di Impianti - passaggio dalla L. 46/90 al DM 37/08.</p> <p>Il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37 relativo alla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici ha previsto l’ampliamento del campo di applicazione della precedente Legge 46/90 (che si riferiva ai soli edifici ad uso civile), ricomprendendo (articolo 1, comma 1) tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d’uso. Inoltre, ha apportato importanti modifiche sia ai requisiti tecnico-professionali del Responsabile Tecnico che alle declaratorie degli impianti (articolo 1, comma 2). Considerato che nel testo non sono previste indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina, sarebbe opportuno individuare soluzioni condivise per il superamento di queste criticità. In particolare, è necessario consentire a tutte le imprese regolarmente iscritte che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90, la possibilità di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle predette attività. A tal fine si ritiene che occorra chiarire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale che, alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 37/08, le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, che hanno operato su impianti in edifici precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della legge n. 46/90, “si considerano abilitate all’esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all’interno di esse, di cui all’ articolo 1, come risultanti</p>
--	--

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p>dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. Inoltre appare altresì opportuno che l’aggiornamento dei certificati camerali da parte delle competenti Camere di commercio non diventi gravoso per le imprese, ma piuttosto un atto d’ufficio. A tal proposito si segnala che alcune Camere di Commercio stanno richiedendo alle imprese di "regolarizzare" la propria posizione manifestando l’urgenza, per le imprese stesse, di richiedere il riconoscimento dei requisiti ai sensi del DM 37/08 “in assenza del quale l’impresa non è neppure in condizione di poter legittimamente autocertificare di essere in regola con la disciplina del settore”. Va sottolineato che queste richieste di "regolarizzazione" sono spesso accompagnate con inviti, a volte perentori, di pagare, per le modifiche da apportare nelle visure camerali, sia i diritti di segreteria (circa 15-16 euro) che la tassa di concessione governativa (150-200 euro di media). La richiesta del pagamento del diritto di segreteria e della tassa di concessione governativa produrrebbe per le imprese del settore della installazione di impianti un costo complessivo vicino ai 35-40 milioni di euro. Altro adempimento che alcune Camere di Commercio richiedono è che vengano riprodotti i documenti già utilizzati per ottenere l’abilitazione ex legge n. 46/90. In sostanza, le CCIAA chiedono di esibire documenti di cui dovrebbero già essere in possesso.</p>
<p>Art. 35 Disposizioni in materia di controllo societario</p>	<p><b>Contenuto</b> - Viene introdotto il sindaco unico nelle SpA che abbiano caratteristiche dimensionali tali da poter redigere il bilancio in forma abbreviata, a meno che lo Statuto non disponga diversamente. Relativamente alle Srl la disposizione prevede che, quando è obbligatoria la presenza dell’organo di controllo, possono essere nominati o un collegio sindacale o un sindaco unico o un revisore legale dei conti.</p>
<p>Art. 36 Privilegio dei crediti dell’impresa artigiana</p>	<p><b>Contenuto</b> – La norma riconosce in modo chiaro ed esplicito il diritto di accedere al credito privilegiato da parte di tutte le imprese artigiane come definite dalle disposizioni vigenti (e non solo in base alla figura residuale del piccolo imprenditore artigiano di cui alla disciplina prevista dall’art. 2083 del Codice Civile del 1942).</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La valutazione è positiva in quanto accoglie pienamente, anche sotto il profilo della formulazione normativa, una richiesta di Confartigianato</p>
<p>Art. 37 Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese</p>	<p><b>Contenuto</b> – Si prevede che le imprese costituite in forma societaria, che non lo abbiano già fatto, provvedono a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese entro il 30 giugno 2012. La norma mira ad evitare che le imprese inadempienti siano sanzionate dalla Camere di Commercio.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La valutazione è parzialmente positiva in quanto la norma, pur evitando sanzioni per le imprese inadempienti, rischia di rallentare la diffusione dello strumento presso le imprese.</p>
<p>Art. 38 Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali</p>	<p><b>Contenuto</b> – Vengono semplificati alcuni adempimenti relativi alla tenuta dei depositi che trattano esclusivamente gas medicinali ed ai requisiti professionali della persona responsabile di depositi</p>
<p>Art. 39 Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio dell’attività di autoriparazione</p>	<p><b>Contenuto</b> – Viene soppresso il requisito dell’idoneità fisica per i soggetti che avviano ed esercitano le imprese di autoriparazione</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La valutazione è positiva in quanto recepisce una proposta formulata da Confartigianato (e fatta propria anche da Rete Imprese Italia)</p>
<p>Art. 40 Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva</p>	<p><b>Contenuto</b> - Si prevede la soppressione dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva</p>
<p>Art. 41 Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande</p>	<p><b>Contenuto</b> – Al fine di svolgere l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni ed eventi locali si semplifica il procedimento autorizzatorio richiedendo la sola SCIA e non si richiede più il possesso dei requisiti morali e professionali per l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione.</b> La valutazione, da un lato, è positiva in quanto apre le attività di somministrazione temporanea anche alle imprese artigiane, anche se prive dei requisiti per l’esercizio delle attività commerciali. Tuttavia, non assoggetta gli</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	operatori interessati al possesso dei requisiti morali. Si potrebbe valutare, con la categoria interessata, l'opportunità di inserire tale modifica.
Art. 42 Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali	<b>Contenuto</b> – La disposizione consentirà la conclusione della verifica dell'interesse culturale dei beni in tempi significativamente più brevi. Si prevedono modalità operative tecniche da determinarsi con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita l'Agenzia del Demanio La norma riguarda i beni culturali di proprietà privata. Nel caso di interventi conservativi a cura del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, è prevista la possibilità di un contributo ministeriale.
Art. 43 Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico	<b>Contenuto</b> – Vengono introdotte semplificazioni, mediante modalità tecniche operative, anche informatiche, al fine di accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale (ai sensi del Codice BB. CC.) del patrimonio immobiliare pubblico sottoposto a dismissione. Il meccanismo prevede che se il bene è riconosciuto di valore culturale non può essere messo sul mercato.
Art. 44 Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità	<b>Contenuto</b> – Sono previste semplificazioni autorizzatorie al fine di rideterminare ed ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità su immobili di interesse paesaggistico (di cui al Codice BB. CC.).
Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali	<b>Contenuto</b> – viene eliminato l'obbligo di redazione del Documento programmatico per la sicurezza (DPS). Tale articolo andrà a modificare quanto previsto dal D.L. n. 138 del 2011, recante “Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici“, che prevede l'autocertificazione al posto del Documento programmatico per la sicurezza “per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti”. Il risparmio stimato per le PMI dal MOA è di circa 313 mln. di euro l'anno <b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La valutazione della disposizione è positiva
Art. 46	<b>Contenuto</b> – E' previsto un regolamento con cui

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

<p>Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della Difesa e di Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti</p>	<p>procedere alla trasformazione in enti di diritto privato degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della Difesa. Il Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti è esonerato dal taglio degli organi collegiali e dei componenti</p>
<p><b>TITOLO II</b> <b>Disposizioni in materia di sviluppo</b> <b>Capo I</b> <b>Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energentiche</b>  <b>Sezione I</b> <b>Innovazione tecnologica</b></p>	
<p>Art. 47 Agenda digitale italiana</p>	<p><b>Contenuto</b> – Nel quadro dell’agenda digitale europea, COM (2010) 245 f/2 del 26 agosto 2010, la norma è mirata alla modernizzazione dei rapporti tra PA, cittadini e imprese,. Gli obiettivi prioritari sono, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il potenziamento della banda larga;</li> <li>- l’incentivazione all’uso dei servizi digitali;</li> <li>- il sostegno a prodotti e servizi innovativi.</li> <li>- .</li> </ul> <p>E’ previsto un decreto del MiSE, con il concerto degli altri Ministri interessati, per l’istituzione di una cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte delle Regioni, Province autonome ed enti locali.</p>
<p><b>Sezione II</b> <b>Disposizioni in materia di università</b></p>	
<p>Art. 48 Dematerializzazione di procedure in materia di università</p>	<p><b>Contenuto</b> – Le procedure di iscrizione agli atenei si effettueranno solo per via telematica. Sarà creato dal Ministero un portale unico – in italiano ed in inglese – per consentire il reperimento di ogni dato utile per l’effettuazione della scelta da parte degli studenti. Dal 2013/2014 la verbalizzazione degli esami avverrà solo per via elettronica.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - Non impatta sulle</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	imprese
Art. 49 Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università	<b>Contenuto</b> – Sono previste disposizioni di semplificazione e funzionamento in materia di università, anche in relazione alla disciplina dei contratti per attività di insegnamento e dei contratti dei ricercatori a tempo indeterminato <b>Analisi di impatto e valutazione</b> - Non impatta sulle imprese
<b>Sezione III</b> <b>Disposizioni per l’istruzione</b>	
Art. 50 responsabile Attuazione dell’autonomia	<b>Contenuto</b> – La norma punta a dare attuazione all’autonomia scolastica al fine di consentire il consolidamento e lo sviluppo dell’autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche al fine di introdurre un sistema di “autonomia responsabile” delle stesse. <b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La norma non impatta sull’attività delle imprese
Art. 51 Potenziamento del sistema nazionale di valutazione	<b>Contenuto</b> – Viene attribuita all’INVALSI l’attività di coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione <b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La norma non impatta sull’attività delle imprese
Art. 52 Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale degli istituti tecnici superiori (ITS)	<b>Contenuto</b> – La norma prevede l’adozione – da parte del MIUR d’intesa con le Regioni e di concerto con Il Ministro del Lavoro e quello dell’Economia - di linee guida per realizzare un’offerta coordinata a livello territoriale tra istituti tecnici e professionali statali e istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Le linee guida dovranno promuovere anche la realizzazione di <b>percorsi in apprendistato</b> . <b>Analisi di impatto e valutazione</b> - Positiva ma dovrà essere valutata anche dalla competente Direzione.
Art. 53 Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia	<b>Contenuto</b> – Per rinnovare il patrimonio scolastico e abbattere i costi di funzionamento delle scuole, a cominciare da quelli energetici, il Governo avvia un nuovo Piano per l’edilizia scolastica. Il programma di intervento, che coinvolgerà anche eventuali investitori privati, potrà riguardare sia l’ammodernamento degli edifici esistenti sia la costruzione di nuovi plessi.

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

13 febbraio 2012

	<p>Nel 2012-2014 scuole, atenei ed enti di ricerca dovranno avviare un piano per ridurre i costi energetici del loro patrimonio immobiliare.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - Impatto indiretto sulle nostre imprese. Da valutare con la Direzione competente</p>
<p><b>SEZIONE IV</b> <b>Altre disposizioni in materia di università</b></p>	
<p>Art. 54 Tecnologi a tempo determinato</p>	<p><b>Contenuto</b> - Si prevede che le Università possano stipulare bandi per la selezione di “tecnologi a tempo determinato” per il supporto tecnico ed amministrativo delle attività di ricerca</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La disposizione non ha un impatto diretto sulle nostre imprese</p>
<p>Art. 55 Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria</p>	<p><b>Contenuto</b> - La possibilità per i docenti a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca è estesa anche agli enti di ricerca.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La disposizione non ha un impatto sulle nostre imprese</p>
<p><b>Sezione V</b> <b>Disposizioni per il turismo</b></p>	
<p>Art. 56 Disposizioni per lo sviluppo del settore turistico e per l’Expo</p>	<p><b>Contenuto</b> – I circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale sono individuati anche tenendo conto delle forme di turismo accessibile. E’ soppresso il Fondo per i buoni vacanze. I beni confiscati alla criminalità organizzata possono essere concessi a cooperative di giovani under 35 a scopi turistici.</p> <p>Viene aumentato dal 4% all’11% la percentuale delle risorse autorizzate per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell’Expò Milano 2015</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La disposizione ha un impatto non diretto sulle nostre imprese che dovrà essere valutato. .</p>
<p><b>Sezione VI</b> <b>Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la</b></p>	



**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

metanizzazione	
<p>Art. 57 Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</p>	<p><b>Contenuto</b> - Nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono introdotte nuove disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, per la metanizzazione nel Mezzogiorno ed in tema di bunkeraggio.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La disposizione non ha un impatto sulle nostre imprese</p>
<p>Art. 58 Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93</p>	<p><b>Contenuto</b> - La disposizione introduce modifiche ai poteri sanzionatori dell'Authority per l'Energia elettrica ed il Gas. Nel caso di particolare urgenza, l'Authority può deliberare d'ufficio, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. L'Authority può disciplinare con proprio regolamento i casi in cui, d'accordo con l'impresa destinataria dell'avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate procedure semplificate di irrogazione delle sanzioni pecuniarie.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La disposizione non ha un impatto diretto sulle nostre imprese ma dovrà essere valutata dalla competente Direzione</p>
<p>Capo II Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti</p>	
<p>Art. 59 Disposizioni in materia di credito d'imposta</p>	<p><b>Contenuto</b> - La disposizione introduce la proroga di un ulteriore anno del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Sud, nella misura del 50% dei costi salariali per i nuovi assunti Il credito di imposta è utilizzabile entro due anni dalla data di assunzione (non più tre anni come nella versione del DL 70 del 2011).</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - Valutazione positiva</p>
<p>Art. 60 Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”</p>	<p><b>Contenuto</b> - Per valutare la possibile generalizzazione della socil card come strumento di contrasto alla povertà assoluta, viene avviata la sperimentazione di una nuova Carta Acquisiti nei Comuni con più di 250.000 abitanti. La carta sarà attribuita ai beneficiari tramite i Comuni. Un decreto del Ministero del Lavoro stabilirà i criteri di identificazione dei beneficiari e le modalità di</p>

**SCHEDA di sintesi dei contenuti**

**- DL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO – “Semplifica Italia”**

**13 febbraio 2012**

	<p>integrazione della nuova carta acquisti con il sistema dei servizi sociali offerti dal Comune.</p> <p><b>Analisi di impatto e valutazione</b> - La disposizione non ha un impatto diretto sulle nostre imprese</p>
<p><b>Titolo III</b> <b>Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore</b></p>	
<p>Art. 61 Norme transitorie</p>	<p><b>Contenuto</b> – Entro due mesi dall’entrata in vigore del DL, il Ministero dei Beni culturali deve approvare un decreto per definire le norme tecniche e le linee guida applicative del nuovo articolo 199-bis del Codice degli Appalti (v. art. 20 dello stesso DL) sulla selezione degli sponsor degli interventi conservativi dei beni culturali</p>
<p>Art. 62 Abrogazioni</p>	<p><b>Contenuto</b> – Dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sono aboliti i provvedimenti contenuti nella Tabella A allegata al provvedimento</p>
<p>Art. 63 Entrata in vigore</p>	<p><b>Contenuto</b> – Il provvedimento entra in vigore il 10 febbraio 2012 (giorno dopo della pubblicazione in G.U)</p>